

**Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione provinciale di Varese in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" per lo svolgimento delle attività lavorative esterne**

Il Direttore Provinciale e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

**PREMESSO CHE:**

- il 24 luglio u.s. è stato sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS. il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19;
- in pari data il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la Circolare n. 3/2020, che fornisce alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 263, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) che dispongono che:

*"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto."*

*“2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.”*

- a tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, l'Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo e potenziando modalità di interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87.

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, lettera k), che prevede che *“sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;*

**VISTO** il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL, che stabilisce che: *“Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere ...k)...”;*

**VISTO** l'Accordo del 30 aprile 2020, il protocollo del 3 maggio 2020 e le Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020, tutt'oggi validi ed efficaci;

**VISTO** l'Accordo del 12 giugno 2020 per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione provinciale di Varese in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020, che ha prorogato fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al precedente DPCM 11 giugno 2020 confermando la validità dell'allegato 12 *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”* approvato lo scorso 24 aprile 2020 e dell'articolo 3, comma 5, nella previsione *“che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”;*

**VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 che, nell'ambito delle misure organizzative di prevenzione e protezione previste dall'articolo 87 del D.L. 18/2020 (Legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due, prevede l'esplicito riferimento alle previsioni del documento tecnico INAIL *“Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* in cui sono confermate le previsioni del Protocollo sia in merito alle trasferte sia in merito alle riunioni in presenza;

**TENUTO CONTO** degli obblighi imposti al Direttore provinciale, in qualità di Datore di Lavoro, dalla normativa speciale in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);

**RITENUTO NECESSARIO** garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, tutte le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

**VISTA** la Metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza finalizzato a garantire la “*safety*” del personale chiamato a svolgere le attività esterne attraverso lo strumento base della compilazione di una *check list*, da redigersi e specializzare, anche con le eventuali integrazioni ritenute necessarie, preliminarmente all'avvio dell'attività stessa;

**RIBADITA LA NECESSITÀ** di promuovere modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi, in periodo di emergenza;

**CONSIDERATO** che il Protocollo quadro “*Rientro in sicurezza*” detta l'esigenza che le amministrazioni si impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto nello stesso protocollo ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto dell'autonomia delle singole Amministrazioni anche attraverso l'adozione di protocolli specifici di sicurezza;

**AL FINE DI** definire le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro per garantire la continuità dei servizi anche in relazione alle, seppur ridotte, attività esterne che le disposizioni di legge attribuiscono alla competenza dell'Agenzia delle Entrate, per perseguire le finalità di cui al citato art. 263 D.L. n.34/2020, così come convertito in L. n.77/2020, e per adeguare l'operatività dell'Agenzia alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali,

## CONVENGONO

**di definire, in relazione all'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le misure di prevenzione e protezione concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro da adottare per le attività lavorative esterne, presso le Commissioni Tributarie e presso gli Istituti di Credito, della Direzione provinciale di Varese secondo quanto di seguito indicato.**

1. Fino al 31 dicembre 2020, con riferimento alle attività esterne, precisamente cioè a tutte le attività svolte dal personale in luoghi estranei alle sedi dell'Agenzia stessa (Enti, Imprese, Società, Professionisti, ecc.) per ottemperare ai compiti istituzionalmente previsti, questa Direzione provinciale si impegna ad effettuare preventivamente un'efficiente ed efficace valutazione del rischio in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, in ordine alla classificazione dell'attività esterna, alle misure di prevenzione e protezione standard e di quelle specifiche legate alla singola attività da svolgere, anche utilizzando la Metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza e la relativa *check list*;

2. La possibilità di effettuare attività lavorativa esterna è sempre subordinata ad una formale evidenza della necessità da parte del Direttore provinciale e al conseguente incarico alla trasferta e alla riunione da svolgersi in presenza presso il destinatario della visita. Qualora il

Datore di lavoro valuti, preventivamente all'avvio di una attività esterna o durante lo svolgimento di essa, l'insufficienza e/o l'impossibilità di adottare misure di sicurezza che garantiscano adeguata prevenzione, è legittimato a non dare seguito all'attività istituzionale esterna.

3. A tal fine il Direttore provinciale procede mediante il coinvolgimento della RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti alla redazione di un Protocollo di sicurezza con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dove devono essere chiaramente indicate le misure di prevenzione e protezione individuate, esplicitando ogni necessaria informazione ai lavoratori coinvolti nella visita e riportando anche le procedure operative e gestionali da seguire.

4. Ai fini della corretta individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per ogni specifica attività esterna, il Direttore provinciale tiene conto delle attività programmabili e coordinabili con il destinatario della visita, ispezione, controllo o sopralluogo, che consentiranno una preventiva cooperazione e/o coordinamento tra Agenzia e destinatario circa le misure di prevenzione e protezione da adottare, e di quelle non programmabili e quindi non coordinabili con il destinatario e che imporranno in tali circostanze un principio di cautela circa l'adozione di misure di prevenzione e protezione che tengano conto dell'impossibilità di conoscere preventivamente luoghi e condizioni di esercizio dell'attività lavorativa del destinatario della visita.

5. I seguenti punti individuano le condizioni e le misure di prevenzione e sicurezza obbligatorie che il Direttore provinciale deve adottare per le attività esterne:

- classificazione del rischio contagio preventivabile sulla base del documento tecnico INAIL ed esclusione dall'effettuare le attività esterne che siano classificabili quale rischio superiore a quello "BASSO";
- preliminare acquisizione, analisi e valutazione del protocollo di sicurezza anti-contagio del Soggetto destinatario della visita e conseguente adeguamento delle misure di sicurezza da adottare nel proprio protocollo relativo alla specifica attività esterna. Sarà compito e responsabilità del Datore di Lavoro adottare adeguate misure di prevenzione e protezione preliminarmente concertate con RSPP, MC e RLS;
- redazione di un protocollo anti-contagio per la specifica attività di verifica con il dettaglio delle misure di prevenzione;
- valutazione e ponderazione del Direttore provinciale, RSPP, Medico Competente, RLS dell'indice di contagio specifico rilevato dalle competenti autorità nell'ambito del territorio dove deve essere svolta l'attività esterna e per le giornate contestuali a quelle di svolgimento;
- per l'attività esterna, i dipendenti sono prioritariamente individuati tra quelli che volontariamente hanno espresso la volontà ad eseguirle tenendo conto anche della rotazione degli stessi e dovranno:

- ricevere adeguata informazione preventiva (luogo di svolgimento dell'attività, protocolli sanitari vigenti, misure di prevenzione e protezione da attuarsi, misure generali di carattere igienico sanitario, uso dei DPI/presidi conferiti, e così via);
- essere dotati di mascherine monouso almeno FFP2 a marchio CE in numero minimo di 2 per ogni giornata di attività esterna;
- essere dotati di visiera facciale in PVC acetato flessibile a marchio CE, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo;
- essere dotati di gel igienizzante per le mani e di prodotti igienizzanti per superfici (su approvazione di MC e SPP);
- saranno prioritariamente utilizzate le auto proprie, se disponibili, e a tal fine saranno concesse tante autorizzazioni all'utilizzo delle stesse, quanti saranno gli incaricati alle attività lavorative esterne. Ogni vettura dovrà essere utilizzata solo dal proprietario (se lo stesso volontariamente la mette a disposizione) e non potrà trasportare altri passeggeri.

La dotazione di guanti monouso in nitrile, invece, non è più consigliata. L'Organizzazione mondiale della sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno infatti rivisto i criteri di utilizzo dei guanti come dispositivi di protezione per limitare il contagio covid-19, in quanto il loro uso nei luoghi pubblici, anziché proteggere, può al contrario "aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso".

Durante l'attività esterna:

- vigerà l'obbligo dell'uso della mascherina;
- vigerà il divieto di scambio e/o prestito di cancelleria, attrezzature, ecc.;
- dovrà essere limitato il passaggio diretto di documentazione. Sarà preferibile utilizzare la strumentazione elettronica;
- dovranno essere ridotte il più possibile le occasioni di contatto con gli altri soggetti presenti sul posto ove si svolgerà l'attività.

6. Qualora, nel corso dell'attività esterna, il dipendente rilevi ipotesi di rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel presente protocollo di sicurezza, dovrà darne comunicazione al Direttore provinciale, che disporrà l'immediata sospensione dell'attività esterna per riferire al Medico competente, al Responsabile del servizio di protezione e sicurezza ed agli RLS, al fine di valutare o meno una sua eventuale ripresa.

7. Saranno tenute in considerazione le eventuali segnalazioni dei lavoratori al termine dell'attività esterna svolta, per adeguare le azioni intraprese adottando ogni ulteriore misura utile al miglioramento del livello di sicurezza.

8. Il personale che svolge le attività esterne può essere sottoposto volontariamente e su sua richiesta a test sierologici e/o tamponi con costi a carico dell'Agenzia – a seguito di un'indispensabile valutazione della specifica attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo

in relazione al numero di persone con cui si dovrà avere contatto e delle relative modalità di incontro) del contesto di svolgimento, della situazione epidemiologica locale nonché delle indicazioni eventualmente fornite dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Per tali misure è necessaria la dettagliata ed attenta valutazione del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione che potranno fornire anche le indicazioni sulle strutture a cui rivolgersi, fermo restando il potere decisionale di questa Direzione.

9. Il personale continuerà ad essere informato e sensibilizzato, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS), circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento all'esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all'uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani.

10. Alla RSU e alle OO.SS. territoriali dovrà essere fornito preventivamente il piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità, tipologia di controllo).

11. Le parti rinviando per l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, da parte del Datore di lavoro, alla nota prot. n. 259030 del 10 luglio 2020 con cui l'Agenzia ha inviato una proposta di metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza e la relativa *check list*, fermo restando l'obbligatorietà delle misure previste nel presente accordo.

Gli esiti del presente accordo verranno recepiti in un Protocollo relativo alla Salute e Sicurezza.

Per gli aspetti non regolati dal presente Accordo si applicano le previsioni dei protocolli nazionali e regionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dalla parte pubblica.

**Varese, 8 settembre 2020**

*Parte Pubblica:*

Paola Alifuoco – Direttore Provinciale	FIRMATO
Michela De Fabritiis, Maurizio Masieri, Luigi Rea - RSPP	FIRMATO

*RSU e RSL:*

PAOLO COCOZZELLO	FIRMATO
DANIELA DEL MASTRO	FIRMATO
GIANLUCA DI VINCENZO	FIRMATO

GIOVANNA FALCIGLIA	FIRMATO
DOMENICO FEDELE	FIRMATO
TERESA GALASSO	FIRMATO
MAURIZIO MASIERI	FIRMATO
GIANCARLO MUSTO	FIRMATO
STEFANO PISCIONERI	FIRMATO
MARCO SELVAGGIO	FIRMATO
ALFREDO MESSINEO	FIRMATO

*OO.SS. territoriali:*

CGIL – MARIA GABRIELLA SIERCHIO	FIRMATO
UILPA – UGO BARBIERI; GABRIELE DELLUTRI	FIRMATO
FLP – PAOLO COCOZZELLO	FIRMATO
CONFSAL-UNSA – ORONZO CLARY, CHIARA NEPOSTERI	FIRMATO
USB – MAURIZIO RUSSO	FIRMATO